

**PROCEDURA APERTA – ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO
PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE
ZONA NORD - TRIENNIO 2025-2027. (PROG.734)
Disciplinare di gara**

Con Deliberazione di Giunta n. 45 del 17/04/2025 è stata approvata la documentazione tecnica a base dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare zona NORD di competenza comunale.

Con determinazione n. 545 del 08/05/2025, avente valore di determina a contrarre, il Rup Ing. Sheila Cipriani ha stabilito di procedere all'affidamento dell'accordo quadro in oggetto con individuazione del contraente mediante procedura aperta ex art. 13, c. 6, art. 71 e art 3, lettera f) Allegato I.1, decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023 (Codice Contratti).

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, **che non presenta un interesse transfrontaliero certo**, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del Codice, è il prezzo più basso con applicazione del meccanismo di esclusione automatica di cui all'art. 54 del Codice (metodo di calcolo A) e dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice medesimo che consente, con il criterio del prezzo più basso, di aprire le offerte economiche, prima della verifica della idoneità degli offerenti. .

Con determinazione n. 725 del 18/06/2025 è stato approvato il disciplinare di gara, nonché la relativa modulistica.

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando stesso con particolare riferimento alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta, nonché alle ulteriori informazioni relative alla procedura di aggiudicazione.

La durata del procedimento è prevista pari a **5 mesi dalla pubblicazione del bando (cfr. art. 17, co. 3, primo periodo e Allegato I.3, punto 2, D.Lgs. 36/2023)**.

Il Responsabile unico del progetto: Ing. Sheila Cipriani

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) denominato "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana", in sigla START, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

La Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 prevede che, a far data dal 01/01/2024, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzino piattaforme di approvvigionamento digitale certificate ed interoperabili con la Banca Dati Nazionale per i Contratti Pubblici (BDNCP).

Il sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) ha terminato il processo di certificazione del sistema Start delineato dalle Regole tecniche e dallo Schema operativo di Agid ed è pertanto iscritto nel Registro delle Piattaforme Digitali Certificate presso ANAC, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Codice.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

Il Comune di Bagno a Ripoli non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare ed alla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 25 comma 2 del Codice, in caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, il Comune di Bagno a Ripoli può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. Questo servizio si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione e nelle condizioni generali di utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

NB: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START. **Le imprese interessate a partecipare alle procedure di gara devono comunque essere registrate all'Anagrafe degli operatori economici, istituita presso ANAC, ai sensi dell'art. 31 del Codice.**

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero +39 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Schema di contratto;
- Modello dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione aggiornata al nuovo codice;(Modello 1)
- Modello dichiarazioni integrative DGUE (Modello 2)
- Modello imposta di bollo; (Modello 3)
- Modello accettazione protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale (Modello 4)
- Modello Dettaglio economico (Modello 5)
- Codice di comportamento dipendenti Comune di bagno a Ripoli
- Protocollo stazione appaltante/ sindacati
- Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Firenze;

Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/site-references/instruction>

I documenti generati automaticamente dal sistema sono i seguenti:

Domanda di partecipazione;

Offerta economica.

Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile, attraverso accesso gratuito, sul profilo della stazione appaltante <https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti", oppure all'indirizzo: <https://start.toscana.it>

L'affidamento dell'accordo quadro è disciplinato dal presente Disciplinare e si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione

Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>

Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma START, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il sesto giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://start.toscana.it> nell'area dedicata ai chiarimenti della presente gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione/Area della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Per informazioni di natura tecnica sul funzionamento di START o sulle modalità di presentazione dell'offerta sul sistema telematico di acquisto del Comune di Bagno a Ripoli rivolgersi direttamente a START tel. 02 8148 0761 oppure inviando una mail start.oe@accenture.com, dalle 08.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1.

Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);

Selezionare la gara di interesse;

Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Attenzione: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana START Sezione Comune di Bagno a Ripoli utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le e-mail inviate dal sistema, non vengano respinte né trattate come SPAM dal proprio sistema di posta elettronica.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione, l'indirizzo pec o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D. Lgs 36/2023.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

OGGETTO DELL'APPALTO

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente procedura è l'affidamento, in accordo quadro con un unico operatore, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio immobiliare zona NORD dell'amministrazione comunale di Bagno a Ripoli. L'accordo ha lo scopo di garantire il mantenimento della sicurezza e del decoro degli immobili di proprietà comunale ricompresi nell'ambito territoriale di detto comune posto a nord del tracciato dell'autostrada A/1 di durata contrattuale pari a mesi 36 (trentasei).

La durata del procedimento è prevista in cinque mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara.

I lavori saranno eseguiti all'interno del territorio comunale di Bagno a Ripoli e sono ricompresi nell'Accordo Quadro di che trattasi una pluralità di interventi manutentivi, di natura ordinaria o straordinaria, oltre che di ristrutturazione e riqualificazione, che verranno di volta in volta attivati nell'ambito di specifici contratti attuativi. In essi verrà specificata la sede e la natura degli interventi da eseguire, nonché il tempo assegnato per portare a compimento i lavori stessi.

Nell'Accordo Quadro in oggetto sono ricomprese le prestazioni urgenti di natura eccezionale per le quali l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire interventi efficienti e tempestivi atti alla messa in sicurezza e/o l'utilizzo di ambienti e luoghi di lavoro e di fruibilità pubblica in condizioni di sicurezza come meglio specificate all'articolo 2 del Capitolato tecnico e in conformità a quanto stabilito nella documentazione tecnica allegata, consultabile sulla piattaforma START della Regione Toscana (<https://start.toscana.it/>).

L'importo dell'accordo quadro è di 498.000,00 euro (IVA esclusa) comprensivi dei costi della sicurezza (33.000,00 euro) non soggetti a ribasso e del costo della manodopera pari al 40% scorporati ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice. L'importo relativo ai costi della sicurezza e della manodopera (stimati sulla base di recenti appalti analoghi) sono da intendersi come indicativi in funzione della presente procedura e della verifica di eventuali anomalie dell'offerta, e non vincolanti per la stazione appaltante: l'effettivo ammontare di tali costi sarà infatti definito all'atto dell'emissione e stipula dei singoli contratti applicativi.

Il corrispettivo massimo di lavori affidabili rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che, presumibilmente, saranno stipulati in virtù dell'accordo quadro. La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo sopra citato, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. L'appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei lavori che saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi, quantunque pur sempre nei limiti definiti dall'accordo. Il ribasso percentuale offerto in fase di gara sarà applicato non sull'importo totale stimato di cui al primo comma del presente articolo, bensì sugli importi dei singoli contratti applicativi (ad eccezione di ciò che è previsto come non ribassabile), i quali saranno predisposti sulla base del Prezzario Regionale Toscana.

L'appalto è costituito da un unico lotto, schematizzato nella seguente tabella:

<i>Categoria</i>	<i>Classe</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo lavori Euro</i>	<i>Costi della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs</i>
------------------	---------------	--------------------	--------------------------------	---

				36/2023
OG1	II	Edifici civili e industriali: opere civili e finiture	498.000,00	40%

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dal tipo di lavori da appaltare, che rende opportuno avere un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, nonché in funzione della migliore efficacia ed efficienza nel monitoraggio e nel mantenimento del livello di sicurezza delle sedi stradali di volta in volta oggetto di intervento.

a) Costo della manodopera stimato per la base d'asta: corrispondente ad una stima di incidenza pari al **40% sul valore totale dell'accordo quadro per il triennio**. Detti costi, in analogia con i costi della sicurezza, saranno specificamente ripartiti e dettagliati nei vari contratti attuativi (Cons. Stato, V, n. 909/2023).

Sono applicabili al presente accordo quadro per la categoria di lavori indicata il **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative (cod. CNEL F012)**, stipulato dalle organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale dipendente impiegato nel presente accordo quadro, il cui costo medio orario è recepito dal prezzario della Regione Toscana in vigore (ex art. 11, co. 2, e art. 41, commi 13 e 14, D.Lgs. 36/2023, compatibilmente con l'art. 41 della Costituzione). E' fatta salva la presunzione di equivalenza di cui all'art. 3, co.2, dell'Allegato I.01, D.Lgs. 36/2023.

Si ricorda che nel settore dell'edilizia l'art. 3 dell'Allegato I.01 del D. Lgs. 36/2023, individua i casi in cui opera la c.d. **presunzione di equivalenza** in materia di CCNL, per cui, ai fini della dichiarazione di cui all'art. 11, co. 4 D.Lgs. 36/2023 e della conseguente verifica, sono considerati equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante i seguenti codici alfanumerici, ovvero:

CNEL/INPES F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative

CNEL/INPES F015 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini

CNEL/INPES F018 CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini

A tal fine si precisa, ai sensi dell'art. 11, co. 3, D.Lgs. 36/2023, che è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso CCNL, come meglio specificato e dichiarato nel **dettaglio dell'offerta economica**.

Tutti gli importi sopra indicati sono al netto di IVA. L'appalto è finanziato con fondi dell'Amministrazione comunale. Il corrispettivo è da considerarsi a misura, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

L'accordo quadro contiene la disciplina generale inerente allo svolgimento dei lavori che saranno specificatamente e successivamente individuati ed affidati all'operatore economico con appositi contratti attuativi. L'accordo quadro va inteso pertanto, rispetto ai singoli ed eventuali "contratti applicativi", come un "**contratto normativo**". L'accordo quadro si limita a definire "le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo" (direttiva 2014/24/UE, art. 33, par. I) generando una sorta di "sinallagma funzionale" che vincola le parti ai termini ed alle clausole in esso contenuti solo in caso di stipulazione (nel suo ambito) di un contratto di appalto specifico, il cd. contratto attuativo.

3.1 DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto è di **trentasei mesi** decorrenti dalla data della stipula del contratto o dell'eventuale consegna anticipata del primo ordine di lavoro (c.d. contratto applicativo). L'accordo terminerà alla scadenza, senza obbligo di alcuna preventiva comunicazione, indipendentemente dal fatto che il tetto massimo di spesa complessiva non sia raggiunto entro tale termine e salvo, invece, che il tetto massimo di spesa complessiva sia raggiunto in un termine minore. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si richiamano le previsioni di cui all'art. 120 del Codice per ogni eventuale ulteriore ipotesi di modifica o ripetizione in corso di efficacia.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, come aggiornato dal D.Lgs. 209/2024, e con le modalità previste dall'allegato II.2-bis, si prevede la clausola di revisione dei prezzi (articolo 29 – revisione dei prezzi del capitolato) riferita alle prestazioni oggetto del contratto. ¹

3.2 . RINEGOZIAZIONE (cfr. art. 9, D.Lgs. 36/2023)

L'accordo quadro è soggetto a clausola di rinegoziazione, precisando però che la rinegoziazione del contratto non è strumento alternativo alla revisione dei prezzi, ma può intervenire unicamente al presentarsi di circostanze imprevedibili ed estranee alla normale attività economica, tali da alterare in modo sensibile l'equilibrio contrattuale che non possa essere ristabilito con la normale procedura di revisione prezzi. In buona sostanza, le circostanze tali da giustificare una eventuale rinegoziazione del contratto devono costituire dei veri e propri shock esogeni al normale andamento del servizio tali da impattare non solo sul contratto in essere, ma sull'economia del sistema paese.

3.2. 1 . REVISIONE DEI PREZZI (cfr. art. 9, co. 5, 60 e 120 D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.2-bis)

In corso di esecuzione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, co. 5, 60 e 120, e di quanto previsto nell'Allegato II.2-bis al D. Lgs. 36/2023, si procederà alla revisione prezzi, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo dell'appalto originariamente previsto e opererà nella misura dell'90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alla prestazione da eseguire.

Ne consegue che la misura del 90% verrà riconosciuta solo sul differenziale del 3%, ossia per la percentuale di eccedenza del 3% e comunque in misura pari al 90% di detta eccedenza, solo per una volta all'anno.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si tiene conto degli indici sintetici revisionale di costo di costruzione pubblicati dall'ISTAT. Si veda l'art. 16, Allegato II.2-bis il quale stabilisce che alle procedure di affidamento di lavori continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni previgenti al decreto correttivo (ovvero vigenti alla data del 1 luglio 2023) fino a quando il Ministero dell' Infrastrutture e dei trasporti non individuerà con apposito provvedimento i singoli indici di

¹Per durata dell'A.Q. si intende il periodo entro il quale la S.A. può affidare i contratti attuativi; la giurisprudenza ha precisato che la "durata dell'accordo quadro va considerata a guisa di arco temporale entro il quale possono essere stipulati i contratti attuativi di fornitura, che è cosa diversa dalla durata di quest'ultimi; difatti ben potrebbe stipularsi un contratto attuativo con effetti ultrattivi rispetto all'accordo quadro, anche per la mera circostanza di essere stato concluso in limine alla scadenza di quest'ultimi, cosicché il termine di esecuzione del contratto attuativo ben potrebbe scadere dopo il decorso del termine di durata dell'accordo quadro". Detta argomentazione collima con la ratio dell'accordo quadro il quale va ricondotto alla categoria dei contratti normativi "trattandosi di strumento che permette la conclusione di una pluralità di contratti attuativi mediante predeterminazione sia del relativo elemento soggettivo (cioè i futuri contraenti) sia dell'elemento oggettivo (cioè programma negoziale da recepire nei successivi contratti attuativi). Infatti se l'accordo quadro assolve ed esaurisce la propria funzione a guisa di un contratto normativo, nella fase genetica dei contratti attuativi, il suo termine di durata massima va riferito non già al tempo di esecuzione dei contratti attuativi a valle, bensì al momento della loro conclusione" (si veda TAR Campania, Napoli, I, 22 marzo 2018 n. 1851).

costo delle lavorazioni. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3,4, 5 dell'Allegato I.3, D.Lgs. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione (artt. 4 Allegato II.2-bis, D.Lgs. 36/2023).

Si precisa comunque che la clausola di revisione dei prezzi non potrà apportare modifiche sostanziali al contratto in corso di esecuzione.

L'eventuale revisione dei prezzi opera dopo il primo anno di applicazione del contratto attuativo.

3.3 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO:

Ai sensi dell'articolo 26 del capitolato si precisa che questa stazione appaltante riconosce una anticipazione del prezzo nella misura del 20%, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo di tempo necessario al recupero dell'anticipazione stessa (si veda comunque art. 125, co. 1, D.Lgs. 36/2023).

3.4 PREMIO DI ACCELERAZIONE:

In applicazione dell'art. 126, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 per la conclusione anticipata delle lavorazioni è previsto un premio di accelerazione da riconoscere per ogni giorno di anticipo, che è commisurato, nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del singolo contratto attuativo, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione

3.5 FORMA DEL CONTRATTO NORMATIVO/ACCORDO QUADRO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 59 del Codice il contratto sarà stipulato nella tipologia della scrittura privata autenticata con modalità elettronica .

3.5.1 FORMA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'affidamento dei singoli contratti attuativi all'operatore economico selezionato avverrà direttamente senza un nuovo confronto competitivo, **in quanto il presente accordo quadro è chiuso e concluso con un solo operatore economico.** I futuri contratti attuativi dovranno rispettare i contenuti del contratto normativo. In relazione quindi alla forma dei singoli contratti attuativi dovrà essere fatto riferimento a quanto stabilito dall'articolo 5 del capitolato speciale nel quale sono indicate le fasce di importo dei contratti e la corrispondente forma idonea da adottare nonché i contenuti degli stessi contratti attuativi.

PARTE II - PROCEDURA DI SELEZIONE

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici indicati all'art. 65 come definiti all'art. 1, lett. I), dell'Allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I predetti operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata o raggruppata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

Si intende per operatore economico ogni soggetto di cui all'art. 65, D.Lgs. 36/2023, come definito dall'art. 1, lett. I), dell'Allegato I.1, anche riunito o consorziato o che intenda riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 67 e 68, D.Lgs. 36/2023, in possesso al momento della presentazione dell'offerta dei

requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98, nonché dei requisiti di ordine speciali di cui all'art. 100 di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, D.Lgs. 36/2023, che intendano eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre, con la precisazione che segue, ovvero:

1) I consorzi (di cooperative e artigiani) di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) **sono tenuti ad indicare** per quali consorziati il consorzio concorre, nel senso che detti consorzi **hanno l'obbligo di indicare**, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono. La suddetta mancata indicazione, non comporterà esclusione, ma, al contrario, **sarà oggetto di soccorso istruttorio**. L'affidamento delle prestazioni oggetto di appalto ai propri consorziati non costituisce subappalto.

2) I consorzi (stabili) di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), al contrario, **non hanno l'obbligo ma la facoltà di indicare, in sede di offerta**, per quali consorziati il consorzio concorra. Difatti detti consorzi:

- possono eseguire il servizio/ lavori in proprio, con la propria struttura,

oppure

- possono eseguire tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto,

oppure

- in parte con la propria struttura ed in parte tramite imprese consorziate indicate in sede di gara.

Per il **consorzio stabile vige il cd "cumulo alla rinfusa", anche nei lavori**, con riguardo alla qualificazione stabilita nel bando di gara, per cui il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, **anche se non designate** (cfr interpretazione autentica data dall'art. 225, co. 13, D.Lgs. 36/2023 dell'art. 47, D.Lgs. 50/2016), ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Ne consegue che il consorziato designato dal Consorzio potrà concorrere anche in altra forma (cd. doppia veste) alla presente gara, fatto salvo quanto previsto al successivo punto, ossia:

"La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97".

In linea di principio, **il soggetto** che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso, nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara [art. 95, co. 1, lett. d)]:

- partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, oppure in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- partecipazione in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente;
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

A) Nell'ipotesi in cui questa stazione appaltante non riesca a dimostrare la sussistenza di collegamento sostanziale, **è onere dell'operatore economico dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali** (cfr. art. 67, co. 4, ultimo periodo riguardante i consorzi cooperativi, artigiani e stabili, e art. 68, co. 14, riguardante i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, del D.Lgs. 36/2023).

B) Nel caso questa stazione appaltante accerti la sussistenza di quanto sopra, ossia del collegamento sostanziale, provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.**

È sempre «fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97», che, alle previste condizioni, non fa escludere il raggruppamento o il consorzio ordinario per una causa di esclusione riguardante una raggruppata o una consorziata.

Art. 97 del codice: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono».

I consorzi di cui alla lettera f), dell'art. 65, co. 2, D.Lgs. 36/2023 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile) devono **indicare tutte le imprese consorziate della compagine associativa**, rimanendo esclusa la possibilità di partecipare solo per conto di alcune associate (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 5/2021).

Le **aggregazioni di retisti** di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) D.Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un **raggruppamento temporaneo** può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'**impresa in concordato preventivo** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano

assoggettate ad una procedura concorsuale in vigore dal 01.01.2024]. In questa particolare ipotesi l'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità può partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista all'art. 95, commi 2 e 3, D.Lgs. 14/2019.

L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento al contratto.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, **utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (cfr. art. 67, co. 5, D.Lgs. 36/2023).**

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati negli atti di gara.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi cooperativi e artigiani di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, **i requisiti** di cui al presente punto 5) **sono posseduti dal consorzio** e dalle **consorziate indicate quali esecutrici.**

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) e 66, co. 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023, **i requisiti** di cui al presente punto 5) **sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici** e dalle **consorziate che prestano i requisiti** (si veda art. 67, co. 3, primo periodo, D.Lgs. 36/2023).

L'operatore economico è escluso dalla partecipazione alla presente procedura per i motivi di cui all'art. 94, 95, 96, 97 e 98, nonché all'Allegato II.10 del D.Lgs. 36/2023, riportati nel **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**, quali motivi di esclusione.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

5.1) SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

1.) Se la causa di esclusione **si è verificata prima della presentazione dell'offerta** (cfr. D.Lgs. 36/2023, art. 96, comma 3), l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6, dell'art. 96, attraverso una **descrizione delle stesse;**

- b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, **impegnandosi a provvedere di poi.** Successivamente ottempera ai sensi del comma 4, dell'art. 96 e comunica alla stazione appaltante l'adozione della misura.

2.) Se la causa di esclusione **si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta**, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96, D.Lgs. 36/2023, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (comma 7 dell'articolo 96, D.Lgs. 36/2023).

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

5.2) Altre cause di esclusione

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (cd. divieto di *pantouflage*).

- **Gli operatori economici devono possedere, in fase esecutiva, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede legale** così come indicato dall'art. 1, co. 52, L. 190/2012 e dal DPCM 18 aprile 2013.3.

Tale requisito è richiesto in fase di esecuzione in capo al soggetto che eseguirà una delle attività elencate all'art. 53. co.1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il Comune di Bagno a Ripoli dà atto che nei contratti inerenti alle attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici (allegata al presente atto), dallo stesso Comune sottoscritta in data 10/10/2019 insieme con gli altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze e la Prefettura di Firenze.

Con la sottoscrizione dell'apposito modello, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'Intesa suddetta, di accettarla e di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Bagno a Ripoli insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità

- **l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. L'operatore economico di un altro Stato membro, non residente in Italia, deve risultare iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti devono essere in possesso dell' attestazione SOA per le categorie OG1, classifica II o superiore. Le attestazioni SOA devono essere in corso di validità.

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è comprovata da attestazione di certificazione SOA, in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e art. 1, co. 2, dell' Allegato II.12).

6.3) INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Sono requisiti di ordine speciale:

- a) l' idoneità professionale
- b) la capacità economico-finanziaria
- c) le capacità tecniche e professionali.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei

a) Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane deve essere posseduto:**

- da ciascun concorrente singolo [art. 65, co. 1, lett.a), D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, art. 30, comma 1];
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito dell'iscrizione camerale non è riconducibile alla categoria dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ma a quella dei requisiti di idoneità professionale ed essendo un requisito naturale ed indefettibile, non è suscettibile di avalimento» (TAR Friuli Venezia Giulia, I, n.224/2020).

b) – Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12).

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è comprovata da **attestazione di certificazione SOA**, in corso di validità, **adeguata per** categoria e classifica dei lavori da assumere, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA, come di seguito meglio specificato (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e art. 1, co. 2, dell' Allegato II.12).

a) Concorrente singolo

Il concorrente singolo può partecipare alla presente procedura qualora in possesso dei requisiti di idoneità professionale ed economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara, alla sezione **III.2.1.2) REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO - PROFESSIONALI.**

b) Operatori economici riuniti o consorziati

Si richiama l'attenzione sull'art. 68, co. 2, D.Lgs. 36/2023, in base al quale *"In sede di offerta, sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle"*.

In caso di partecipazione di **rti/consorzi ordinari di concorrenti, GEIE**, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite **entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato**. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione

posseduti dalle imprese interessate (cfr. art. 30, co. 2, Allegato II.12).

Si ricorda che per giurisprudenza consolidata **non è ammesso soccorso istruttorio sulla rimodulabilità delle quote.**

Dal combinato disposto delle norme richiamate ne discende il principio di corrispondenza sostanziale tra l'assunta quota di esecuzione, da dichiararsi in sede di partecipazione (**si legga modello dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione aggiornato al D.Lgs. 36/2023**), e la quota di qualificazione posseduta.

Ne consegue che devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle; ciò significa che l'operatore economico dovrà presentare anche una dichiarazione con la quale si impegni ad eseguire i lavori indicati in sede di offerta

Difatti, in caso di partecipazione di ATI o consorzi ordinari di concorrenti, pur essendo ammesso alla gara il raggruppamento o consorzio i cui soggetti raggruppati o consorziati posseggano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa, è comunque necessario che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 (cfr. art. 68 commi 2 e 11, D.Lgs. 36/2023).

Ciò significa, in un appalto di lavori, che ogni raggruppata o consorziata deve possedere attestazione di qualificazione SOA almeno pari al valore dei lavori assunti.

Si ricorda che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, co. 2, dell'Allegato II.12, al codice (cfr. art. 2, co. 2, Allegato II.12).

Si ricorda altresì che i raggruppamenti temporanei di impresa possono presentare offerta sulla base del (solo) mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato quale mandatario.

NOTA BENE: L'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori (in linea con la novità del superamento delle ati orizzontali e verticali), ciò comporta che non ricorrendo più gli istituti del raggruppamento orizzontale e verticale, è consentita la presentazione di un'offerta sulla base del solo mandato collettivo, comportando la responsabilità solidale dei partecipanti (cfr. Relazione illustrativa, pag. 107).

6.4) – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

a) - Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal **consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.**

b) - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Nei **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), e c), D.Lgs. 36/2023, (consorzi di cooperative e artigiani), si qualifica il consorzio.** Questi consorzi utilizzano i requisiti propri e nel novero di questi fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023, (consorzi stabili), i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Per questa tipologia di consorzi si precisa che sono le SOA ad operare la verifica dell'effettiva sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara.

I **consorzi stabili** devono indicare, in sede di offerta, se si qualificano:

-in proprio

o

- tramite le **qualificazione di una consorziata designata esecutrice.**

NOTA BENE: Se il consorzio esegue i lavori con la propria struttura, il cumulo alla rinfusa opera come nei servizi: il consorzio spende e utilizza i requisiti sia posseduti in proprio che posseduti dalle imprese consorziate (che, in tal caso, sono tutte non esecutrici). Nulla dice il Codice sull'obbligo di indicare già al momento della presentazione della domanda. In questo caso quindi il cumulo opera nella forma classica e senza oneri procedurali.

Se il consorzio invece indica le consorziate esecutrici, queste ultime non possono avvalersi dei requisiti del consorzio stesso, ma devono dimostrare il possesso in proprio, anche mediante l'avvalimento. Qui, quindi, il consorzio non opera come soggetto unitario nella partecipazione ma si disperde nelle consorziate che operano in maniera non dissimile dalle componenti di un raggruppamento. Quindi in un appalto di lavori, a norma dell'art. 67, co. 1, lett. c), quando il consorzio stabile indica, in sede di gara, la consorziata esecuttrice, i requisiti sono posseduti e comprovati da quest'ultima in proprio, o mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104, D.Lgs. 36/2023.

Ogni consorziata:

- sia esecutrice

- sia che presti i requisiti

deve essere in possesso dei **requisiti generali**.

La consorziata esecuttrice può partecipare alla stessa gara a cui partecipa il consorzio, purché quel **requisito di qualificazione non sia usato dal consorzio stesso per quella stessa gara** e purché, sulla base di rilevanti indizi, **non sia acclarata l'ipotesi di collegamento** e non sia dimostrato che le offerte promanano da un **unico centro decisionale**.

Si precisa che, teoricamente, non sarebbe necessaria l'indicazione delle consorziate non esecutrici, ma siccome tutti, sia il consorzio sia le consorziate esecutrici, sia le consorziate non esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti generali, **il consorzio dovrà indicare, in sede di gara, sia le consorziate esecutrici sia le consorziate che pur non essendo esecutrici gli prestano i requisiti di qualificazione**, al fine di verificare il possesso dei requisiti generali in capo ad ognuno di loro. Si veda con riferimento all'art. **67, co. 3, primo periodo, D.Lgs. 36/2023** che: *"Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti"*.

Tale disposizione impone a questa stazione appaltante di far dichiarare il possesso dei requisiti generali anche alle consorziate non esecutrici.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO (articolo 104, D. Lgs 36/2023 e art. 26, Allegato II.12) - NON AMMESSO

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei termini e modi previsti dall'art. 119 del Codice e successivo D.L.vo 209/2024 e ss.mm.ii. così come meglio esplicitato nell'articolo 40 del Capitolato speciale d'appalto.

A tal fine è necessario compilare anche la relativa sezione nella modulistica a disposizione, DGUE pena l'impossibilità di attivare il subappalto. Non è ammessa la cessione, neanche parziale, del contratto, a pena di nullità.

È vietato il subappalto cd. "a cascata" di cui all'art. 119 comma 17, al fine di garantire maggiori controlli sul luogo di lavoro e per una effettiva tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori, oltre all'esigenza di garantire e rafforzare il controllo delle attività di cantiere, evitando ulteriori parcellizzazioni che potrebbero esporre la stazione appaltante al rischio concreto di infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9.CLAUSOLE SOCIALI E REQUISITI NECESSARI DELL'OFFERTA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, 57 comma 1. lett. a) e b) e 102, D.Lgs. 36/2023, agli operatori economici, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, è richiesto di assumere i seguenti impegni, come requisiti necessari dell'offerta:

a) *garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;*

b) *garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di **inclusione** lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate».*

c) *garantire l'applicazione del CCNL nazionali e territoriali di settore, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.*

In relazione ai suddetti impegni si precisa che in fase di gara è sufficiente che gli operatori economici dichiarino di impegnarsi al rispetto di tali misure e a garantire la loro applicazione in fase esecutiva. Detti impegni, in caso di aggiudicazione, saranno poi oggetto di specifiche clausole sociali contrattuali.

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b) Gli **operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione** che chiarisca l'avvenuto **assolvimento degli obblighi** previsti a carico delle imprese dalla **legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Sussiste pertanto l'obbligo per l'operatore economico interessato di dichiarare:

-se rientra o meno nella fattispecie di cui al suddetto comma;

-di impegnarsi, in caso di stipulazione del contratto e dopo di essa, ad adempiere all'obbligazione di cui al comma medesimo, relativa alla produzione della prevista «relazione».

Si precisa infine che le suddette dichiarazioni da rendere da parte dell'operatore economico, già in sede di gara, diventeranno obbligazione contrattuale, in caso di aggiudicazione.

In caso di mancata dichiarazione è attivabile il soccorso istruttorio.

La «*verifica, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario*» (si legga: *rectius*: "del primo in graduatoria") dell'«*attendibilità degli impegni assunti*», può avvenire «*con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110*», che riguarda la valutazione di anomalia delle offerte (art. 102, comma 2, secondo periodo).

-In relazione alla lettera c) ovvero: per i casi di cui all'art. 11, commi 3 e 4, D.Lgs. 36/2023 "**garantire l'applicazione del CCNL nazionali e territoriali di settore, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare**", si precisa che:

- il **CCNL** applicato da questa stazione appaltante è quello **per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative (cod. CNEL F012)**,

1. in caso di **accettazione** da parte dell'operatore economico del **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative (cod. CNEL F012)**, indicato da questa stazione appaltante, lo stesso operatore economico è tenuto in via ordinatoria ad indicarlo in sede di

documentazione amministrativa [cfr. art. 102, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023]. Pertanto l'operatore economico dovrà rendere una doppia dichiarazione all'interno della documentazione amministrativa, nella quale dichiarare:

1.1. di **ACCETTARE DI APPLICARE IL CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative (cod. CNEL F012)**, indicato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

2. Nel caso invece in cui l'operatore economico indichi nella **propria offerta "economica" il differente contratto collettivo da esso applicato, dovrà altresì dichiarare di garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da questa stazione appaltante.**

In questo particolare caso, l'operatore economico dovrà quindi rendere una doppia dichiarazione, **da produrre in sede di offerta economica** e, quindi, non in sede di documentazione amministrativa, come nell'ipotesi precedente in cui accetti i CCNL indicati dalla stazione appaltante, **configurandosi un giustificativo dell'offerta economica stessa in virtù del richiamato art. 110, D.Lgs. 36/2023** (cfr. anche, D.Lgs. 36/2023, art. 11) e sarà verificata ai sensi del predetto art. 110.

Si precisa che anche se la disposizione normativa in discorso consentirebbe di acquisire tale doppia dichiarazione al più tardi «*prima di procedere (...) all'aggiudicazione*», tuttavia la medesima viene richiesto all'offerente di produrla già in sede di offerta economica, anche ai sensi del già richiamato art. 102, comma 1, lett. b). Per tale ragione e per il rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, nel caso in cui ciò non avvenga, non scatterà però nessuna sanzione espulsiva immediata e sarà attivabile il soccorso istruttorio.

Si precisa infine che per i «casi di cui al comma 3» dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ossia, qualora l'operatore economico, indichi nella propria offerta "economica" il differente contratto collettivo applicato, per garantire l'effettività degli impegni assunti, anche al fine di assicurare, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto» (D.Lgs. 36/2023, art. 11), la stazione appaltante procederà a «l'utilizzo del (DoCOA) che consente al committente di verificare il rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata» (ANAC, bando tipo n. 1/2023, relazione illustrativa, paragrafo n. 7).

Ne consegue che l'operatore economico dovrà dichiarare in sede di gara che si impegnerà, in sede esecutiva, a produrre il suddetto documento (Per la sua applicabilità anche alle ipotesi di procedura al prezzo più basso con esclusione automatica si vedano: art. 108, co. 9 e art. 54, co. 1, terzo periodo, D.Lgs. 36/2023. Si precisa che anche se la disposizione normativa in discorso consentirebbe di acquisire tale doppia dichiarazione al più tardi «*prima di procedere (...) all'aggiudicazione*», tuttavia la medesima viene richiesto all'offerente di produrla già in sede di offerta economica, anche ai sensi del già richiamato art. 102, comma 1, lett. b).

Per tale ragione e per il rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, nel caso in cui ciò non avvenga, non scatterà però nessuna sanzione espulsiva immediata e sarà attivabile il soccorso istruttorio.

10. GARANZIA PROVVISORIA –

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all' 1% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a € 4.980,00. Trattandosi di appalto sotto soglia comunitaria, alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti, rispettivamente, dagli art. 106, comma 8, e 117, comma 2 del Codice.

La garanzia è costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

- cauzione costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario della Tesoreria del Comune di Bagno a Ripoli .

Nella causale dovrà essere scritto "GARANZIA PROVVISORIA GARA ACCORDO quadro manutenzione ordinaria e straordinaria PATRIMONIO immobiliare ZONA NORD" cig XXXXXXXXXX;

- La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

4. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

5. prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO (CFR. art. 92, comma 1, D.Lgs. 36/2023)

PER LA PRESENTE PROCEDURA NON E' RICHiesto

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** .

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Si rileva però che due sentenze del Consiglio di Stato hanno ammesso il soccorso istruttorio sul pagamento non disposto da parte dell'operatore economico entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte (cfr. Cons. Stato, III, n. 1175/023 e Cons. Stato, V, n.8198/2023).

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 20,00 del giorno 13/07/2025**, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Gli operatori economici dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione richiesta dal presente disciplinare.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto **1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate ai precedenti articoli, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'OFFERTA è composta da:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai successivi punti.

B) OFFERTA ECONOMICA

La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante nella piattaforma telematica START.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si conferma che «la presentazione, in sede di gara, di un documento in allegato all'offerta, redatto in lingua diversa da quella italiana e privo di relativa traduzione certificata, non costituisce motivo di esclusione dalla procedura, con la conseguenza che l'eventuale necessità della

relativa omessa traduzione potrebbe, al più, configurare una richiesta di integrazione documentale» (TAR Sicilia, Catania, III, n. 745/2020) (Cons. Stato, III, n. 6383/2022).

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, potrà essere richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. A tal fine si precisa che la cogenza del termine di 180 giorni "non presuppone un'ipotesi di decadenza *ex lege* dell'offerta decorso il relativo termine, consentendo all'offerente, con atto espresso, di potersi svincolare dalla stessa, prima dell'approvazione dell'aggiudicazione definitiva." (TAR Puglia Bari Sez. III, 06 dicembre 2018, n. 1555). La sopravvenuta scadenza del termine di validità dell'offerta a seguito dell'eccessivo prolungamento delle operazioni di gara consente all'aggiudicatario la scelta di disimpegnarsi da ogni vincolo negoziale senza incorrere in alcuna sanzione. In sostanza, è riservata all'aggiudicatario, nell'ambito della sue autonome determinazioni imprenditoriali, la scelta se confermare la sua offerta ormai scaduta, addivenendo alla stipula, ovvero esercitare il suo diritto di recesso dalla fase della stipula." (TAR Campania, Napoli, sezione III, 14 gennaio 2019, n. 201). Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'operatore economico, per partecipare alla presente gara, utilizza la piattaforma telematica START per compilare gli atti ivi presenti richiesti dalla stazione appaltante (cfr. art. 91, D.Lgs. 36/2023).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO art. 101, D.Lgs. 36/2023

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione⁶ non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara. Per una maggiore comprensione si veda la nota a piè di pagina.

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

-il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile. A tal fine si precisa però che l'orientamento di ANAC sul **difetto di sottoscrizione in procedura telematica quindi sulla sua soccorribilità**, è condivisibile solo sul piano teorico ma, in attesa che la questione sia affrontata dalla Plenaria, questa stazione appaltante segue l'orientamento giurisprudenziale per il quale si applica **la soluzione espulsiva. Solo la firma digitale (come in passato la firma cartacea), assicura la paternità dell'offerta, l'assunzione di responsabilità in ordine al suo contenuto e l'impegno giuridicamente vincolante del concorrente. La firma rappresenta, cioè, un elemento costitutivo dell'offerta (...).** In contrario, si osserva che **la circostanza che la procedura di gara telematica preveda il "caricamento della documentazione previa registrazione e creazione di un account accreditato all'accesso alla piattaforma", attiene**

esclusivamente all'uso della piattaforma».

Richiamando la sent. Cons. Stato, V, n. 7870/2023, sotto un profilo funzionale, si distingue tra:

a) **soccorso integrativo o completivo [comma 1, lett. a) dell'art.101 D.Lgs. 36/2023]**, che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di *carenze* della c.d. documentazione *amministrativa* necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'*offerta*, sia sotto il profilo *tecnico* che sotto il profilo *economico*)

b) **soccorso sanante** [comma 1, lett. b) dell'art.101 D.Lgs. 36/2023], che consente, in termini *qualitativi*, di *rimediare* ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili).

Non sono pertanto sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

c) **soccorso istruttorio in senso stretto [comma 3, dell'art.101 D.Lgs. 36/2023]**, che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di **soccorso c.d. procedimentale** – abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare **chiarimenti o spiegazioni** sui *contenuti* dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della *par condicio*) di apportarvi qualunque modifica

d) **soccorso correttivo [comma 4, dell'art.101 D.Lgs. 36/2023]**, che prescinde dall'iniziativa e dall'impulso della stazione appaltante, abilitando **direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte⁷, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto**, fermo il duplice limite *formale* del rispetto dell'anonimato e *sostanziale* della immodificabilità contenutistica.

Quindi ricapitolando:

Il soccorso istruttorio:

1) *è ammesso per «integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte»;*

2) *non è ammesso per l'integrazione di «offerta tecnica e (...) offerta economica», salvo il soccorso procedimentale di cui al comma 3, dell'art. 101, D.Lgs. 36/2023;*

3) *è ammesso, purché «mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte», per «la mancata presentazione»:*

a) *«della garanzia provvisoria»;*

b) *«del contratto di avvalimento»;*

c) *«dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti»;*

4) *è ammesso per «sanare» ogni altra «omissione, inesattezza o irregolarità»;*

5) *non è ammesso quando è «assolutamente incerta l'identità del concorrente*

Da quanto sopra, ai fini dell'applicabilità della disciplina ivi prevista, la condizione è che:

1) «la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta»;

2) «la rettifica non comporti» una «modifica sostanziale» dell'offerta;

3) «che resti comunque assicurato l'anonimato».

Non è sanabile una variazione sopravvenuta degli oneri aziendali, ciò in relazione ai principi consolidati in materia di errore materiale nelle gare d'appalto

Deve pure escludersi che, la carenza dell'offerta economica e tecnica possa essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio» (TAR Puglia, Lecce, III, n. 1056/2023).

E' ammesso il soccorso istruttorio, nell'ipotesi in cui l'operatore economico non dichiarò di aver eseguito alcuni appalti analoghi fino all'importo eventualmente richiesto, per il "non dichiarato, ma comunque posseduto con data certa entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte".

Non è ammessa tramite soccorso istruttorio la rimodulazione dell'assetto strutturale scelto dal raggruppamento (Cons. Stato, V, n.10325/2022).

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46

decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **cinque giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

AVVERTENZA: Gli operatori economici dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni stabilite da Regione Toscana e relative alle informazioni da rendere ai fini della generazione automatica della domanda di partecipazione, da parte della piattaforma START.

- Modello dichiarazioni integrative domanda di partecipazione aggiornata al nuovo codice,
- Documento di gara unico europeo (DGUE),
- Modello integrativo DGUE
- Modello imposta di bollo
- Modello accettazione Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Firenze;
- eventuale procura
- garanzia provvisoria
- comprova pagamento contributo ANAC;
- documentazione per i soggetti associati.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello presente nella piattaforma telematica START. Per il corretto funzionamento della piattaforma telematica START è necessario generare il PDF di **“Domanda di partecipazione”** elaborato automaticamente dalla piattaforma. Tuttavia, in attesa dell'aggiornamento dei modelli generati in automatico da START al nuovo codice dei contratti, è necessario che gli operatori economici compilino il documento offerto da questa stazione appaltante e denominato **“Modello dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione aggiornato al nuovo codice”** e lo alleghino nell'apposito spazio.

Nel **“Modello dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione aggiornato al nuovo codice”**, predisposto da questa stazione appaltante, devono essere rese le seguenti dichiarazioni:

- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h), D.Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

- Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

-L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel Casellario informatico ANAC (*se del caso: nel FVOE*), il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, con la precisazione che il consorzio stabile – avendo una comune struttura d'impresa – ha mera facoltà e non obbligo di indicare «il consorziato per il quale concorre alla gara».

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, D.Lgs. 36/2023, **ivi incluso l'amministratore di fatto**, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- **di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse** (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta)

oppure

- **di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma** (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta), **e, in tal caso di allegare la documentazione** che dimostra che la suddetta circostanza **non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.**

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di applicare, in caso di aggiudicazione, il CCNL indicato da questa stazione appaltante

oppure

- di applicare, in caso di aggiudicazione, altro CCNL equivalente (cd. dichiarazione di equivalenza) con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020, dichiarando altresì di rispettare l'impegno assunto attraverso la messa a disposizione dei dati relativi al trattamento giuridico ed economico dei lavoratori addetti all'affidamento (cfr. Relazione illustrativa ANAC).

- nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

A tal fine si precisa che il D.Lgs. 36/2023, art. 11, commi 3 e 4, si applica anche con il prezzo più basso con «esclusione automatica». L'art. 108, comma 9 («Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale») si applica del resto anche con tale criterio di aggiudicazione (secondo la giurisprudenza già formatasi con il D.Lgs. 50/2016) e comunque *in subiecta materia* si applica l'art. 54, comma 1, terzo periodo: «In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire le seguenti c.d. clausole sociali (contrattuali):

a) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

b) la stabilità occupazionale del personale impiegato, compatibilmente con la libertà di organizzazione aziendale dell'operatore economico (*dichiarazione non richiesta per questa tipologia di gara; cfr. argomentazioni al punto 9*);

- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al precedente punto 9 del presente disciplinare;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di stipulazione contrattuale, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 36/2023;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 23.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio già costituito. A tal fine si precisa che, «essendo il consorzio già costituito al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la rappresentanza del consorzio stesso si desume dalle relative previsioni statutarie»; «trattandosi di un consorzio già costituito, alla sottoscrizione dell'offerta economica era tenuto solo il legale rappresentante del consorzio stesso» (TAR Lazio Roma, II, n.14151/2015). Ciò vale a maggior ragione per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. Pertanto si configura un difetto di sottoscrizione nel caso in cui quest'ultima venga richiesta alla «capofila», così come prevede il bando-tipo, in quanto legittimato è soltanto il legale rappresentante del consorzio ordinario. Il consorzio ordinario è già civilisticamente retto dalle norme sul mandato. Peraltro, già dalla ben nota sentenza della **C.G.U.E.** non può poi più richiedersi nessuna qualificazione maggioritaria a nessun operatore che compone il consorzio ordinario e quindi non può rilevare nessuna figura di consorziata in qualche modo equiparabile a una capogruppo;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal **consorzio medesimo**.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. **Nel caso in cui sia presentata una copia semplice della procura, detta irregolarità sarà oggetto di soccorso istruttorio.**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT87N0306937720100000046004 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. (cfr. per le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972, allegato B e al D.Lgs. 117/17, art. 82).

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

I concorrenti dovranno anche compilare, firmare digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute e caricare a sistema nell'apposito spazio previsto, il documento denominato "Modello di domanda di partecipazione" generato in automatico da START per permettere alla piattaforma di funzionare, seppur non risulta aggiornato al nuovo codice

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D. LGS. n. 14/2019.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 **gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare**, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta, allegandola, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del succitato decreto legislativo 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell'originale cartaceo firmato olograficamente, purché

corredata dal documento di identità del firmatario.

15.3) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO (NON RICHIESTO PER QUESTA GARA)

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione del modello DGUE in formato elettronico messo a disposizione dalla piattaforma telematica START. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) la dichiarazione di avvalimento; 2) il contratto di avvalimento. In caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica (non previsto per questa tipologia di procedura).

15.4) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

a) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro, servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

b) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Si rileva che il consorzio ordinario è retto dalle norme civilistiche sul mandato e quindi, anche se si tratta di consorzio costituendo (ipotesi peraltro statisticamente infrequente per non dire improbabile), è sufficiente l'impegno a costituirsi appunto in consorzio.

- c) le parti del lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

d) Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

e) Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

f) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- 1- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete,
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

2- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 PROCURA (Eventuale)

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa:

- a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;
- b) copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio;
- c) Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.6 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE (obbligatorio)

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà prima essere salvato in formato pdf e poi firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Il DGUE è documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, la piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 68 del Codice il DGUE generato in automatico dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. La consorziata esecutrice e la consorziata non esecutrice che presta i requisiti dovranno a loro volta presentare un proprio DGUE, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore.

Il DGUE è generato all'interno della piattaforma telematica Start e consiste in un'autodichiarazione nel quale l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Codice;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100.

15.7 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE – DGUE (obbligatorio)

Il concorrente rende inoltre le dichiarazioni contenute nel modello dichiarazioni integrative dgue, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il Modello 2, con le quali: indica gli ulteriori soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice non dichiarati nell'ambito della domanda di partecipazione, ivi incluso l'amministratore di fatto, se presente;

15.8. DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del D.LGS. 21 GENNAIO 2019, n. 14 (Eventuale)

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, all'interno del Modello 1, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto

legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta inoltre una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.9. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente allega inoltre, negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START:

15.9.1 - la garanzia provvisoria

15.9.2 - ricevuta di pagamento del contributo a favore dell' ANAC (il CIG deve essere ricavato dalla piattaforma START dove appare in Elenco lotti) ;

15.9.3 - (eventuale, in caso di sottoscrizione del procuratore) copia della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale;

15.9.4 -MODELLO 4 – Accettazione protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale tra la Prefettura di Firenze, la Provincia di Firenze, la camera di commercio di Firenze e i comuni della Provincia di Firenze

Il Modello 4, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato in conformità in base alla forma di partecipazione e firmato digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

16 OFFERTA TECNICA- NON RICHIESTA PER QUESTA GARA

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica nell'apposito form on line secondo il modello generato dalla piattaforma START. Al riguardo si precisa che l'offerta economica: L'offerta economica firmata, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) il ribasso percentuale da applicare all'importo complessivo posto a base di gara dell'accordo quadro, al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso fino a due decimali, in cifre e in lettere.

- **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, detti costi relativi alla sicurezza sono connessi con l'attività d'impresa. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art.108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, **non soggetti a ribasso.**

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Non sono ammesse: offerte parziali, offerte condizionate, offerte indeterminate, offerte incomplete, offerte in aumento.

17.1 DETTAGLIO ECONOMICO

L'operatore economico inserisce il Modello 5 fornito dalla stazione appaltante nell'apposito spazio presente nella sezione offerta economica.

18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà luogo **il giorno 14/07/2025, alle ore 10,00 e si svolgerà interamente in modalità telematica** secondo la procedura prevista dalle disposizioni contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Ne consegue che lo svolgimento della presente procedura di gara in assenza di pubblico risulta essere giustificata dall'utilizzo integrale della procedura telematica che comporta la "tracciabilità" di tutte le operazioni svolte, la correttezza e l'intangibilità risulta garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni. Non sussiste quindi nessun obbligo di seduta pubblica neppure virtuale.

Questa stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale di cui all'art. 107, co. 3,

D.Lgs. 36/2023. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e immediatamente dopo, se la documentazione amministrativa è in regola alla verifica del costo della manodopera.

Si precisa che questa stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, attraverso la compilazione della graduatoria provvisoria e l'individuazione del primo graduato sulla base della sola offerta economica *sic et simpliciter*, **senza quindi aprire la busta della documentazione amministrativa, che sarà invece aperta ed esaminata solo dopo che sia scaturita la suddetta graduatoria provvisoria.** [cfr. «Nell'applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale occorre cercare il giusto temperamento tra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalità (ANAC delibera 13 dicembre 2022 n. 588)].

Il Responsabile della procedura di gara, eventualmente avvalendosi dell'assistenza del RUP e/o di una struttura di supporto istituita ad hoc, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il Responsabile della procedura di gara procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del Responsabile della procedura di gara procedere contemporaneamente alla verifica di congruità anche di altre (o di tutte le) offerte che risultassero anormalmente basse. Il RUP chiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, indicando, se del caso, le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

L'offerta è comunque esclusa quando:

- la busta telematica non risulti pervenuta sul sistema START entro il termine stabilito, anche se sostitutiva di offerta precedente;
- il soggetto concorrente non sia in possesso delle condizioni di partecipazione;
- la parte economica dell'offerta sia inserita nella busta amministrativa; • manchi o sia incompleta l'offerta economica, ovvero non contenga l'indicazione del ribasso offerto;
- l'offerta risulti condizionata o espressa in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferita ad altra gara, ovvero ancora presentata al di fuori della piattaforma START.

Il RUP dopo aver accertato il miglior ribasso stilerà la graduatoria provvisoria.

Di poi procederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa solo del primo classificato.

Se la documentazione amministrativa risulterà conforme e regolare scaturirà la graduatoria e procederà a verificare il costo della manodopera. Altrimenti, il RUP procederà attivando il soccorso istruttorio, sospendendo il procedimento di gara e assegnando un termine, valutato congruo dal RUP a seconda della rilevanza o della quantità delle irregolarità presentate (comunque da cinque a 10 giorni) entro il quale l'operatore economico che è incorso nella irregolarità deciderà se regolarizzare o meno. All'esito del sub-procedimento inerente il soccorso istruttorio, se il concorrente regolarizza la propria posizione, scaturisce la graduatoria e il RUP procederà a verificare il costo della manodopera. Altrimenti si procederà ad esclusione, si ricalcherà la soglia di anomalia, depurandola delle offerte da escludersi e, in tal modo, si determinerà un nuovo miglior ribasso. In tal caso sarà necessario e sufficiente verificare la documentazione amministrativa del nuovo primo in graduatoria e nel caso in cui anche quest'ultima documentazione amministrativa non sia completa, ed a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio il concorrente non regolarizzi oppure, pur regolarizzando, sussistano cause di esclusione, l'operatore

economico sarà escluso e si andrà avanti, fino a quando non sia individuato un primo in graduatoria con la documentazione amministrativa in regola.

All'esito delle operazioni di cui sopra, si procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO.

19 AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procede all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di offerta da parte di un solo operatore, purché ritenuta valida. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

La proposta di aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, se richiesta, aggiudicando, quindi, al secondo graduato e procedendo nei suoi confronti alle verifiche di legge. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, esso è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria medesima. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione. L'aggiudicazione intervenuta sulla piattaforma START non tiene luogo di contratto. Pertanto, la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipula del contratto stesso. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente risultato migliore, qualora venga accertato che tale offerta non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

La stipula del contratto ha luogo entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del capitolato speciale. Ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, l'amministrazione comunale si riserva espressamente di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, per motivate ragioni o per ragioni d'urgenza. Per la sottoscrizione del contratto è obbligatoria la costituzione di una garanzia definitiva, così come disciplinata dall'art. 53, comma 4 del Codice, al quale pertanto si rinvia integralmente. Entro il giorno in cui sarà convocato per la sottoscrizione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esecuzione, l'affidatario – qualora ne sia sprovvisto – dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per il risarcimento di danni a terzi derivanti da qualsiasi evento connesso all'esecuzione del servizio/lavori oggetto di appalto ai sensi di quanto disposto all'articolo 36 del capitolato. Per ogni altro aspetto contrattuale si rimanda al capitolato allegato sulla piattaforma START, nonché allo stipulando contratto.

20. DISCIPLINA NORMATIVA DELL'ACCORDO QUADRO

I rapporti fra il Comune di Bagno a Ripoli e l'impresa aggiudicataria saranno regolati da:

1. Condizioni contenute nel Bando di gara e nel presente disciplinare di gara;
2. Condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto;
3. Offerta economica presentata dall'impresa in sede di gara;
4. D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.;
5. D.Lgs. 81/2008;
6. Disciplina contenuta nel Codice civile;
7. D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato ed integrato
8. D.P.R. 16.04.2013, n.62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

21. AVVERTENZE

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata. Una volta ritirata l'offerta, è possibile, entro i termini perentoriamente stabiliti dal disciplinare di gara, presentarne una nuova.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutela dei dati personali: i dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati dall'ente conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della legge stessa..

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa di seguito riportata.

22.1 INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'Allegato 1.

23. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all'art. 90, D.Lgs. 36/2023, mediante PEC o strumento analogo.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nella piattaforma di e-procurement, www.start.toscana.it, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e delle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia connessa alla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Le controversie derivanti dal contratto od a questo in qualsiasi modo connesse, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, qualora non risolte, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26 . CODICE DI COMPORTAMENTO. DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Bagno a Ripoli e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

Bagno a Ripoli, 18/06/2025

Il Dirigente Ing. Sheila Cipriani